

**VERBALE D'INTESA SULL' APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 71 DELLA LEGGE
133/2008**

La Delegazione di Parte Pubblica dell'Assessorato alla Sanità e le Organizzazioni Sindacali di categoria della Dirigenza Medica Veterinaria ed SPTA si sono incontrate il giorno 23/02/2009, presso la sede della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, per discutere sulle modalità applicative, negli Enti del Servizio Sanitario Regionale, dell'art. 71 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008.

Le Parti

richiamato il documento sottoscritto il 15 ottobre 2008 dall'Assessore alle Finanze, bilancio e rapporti istituzionali e presidente del Comitato del settore Sanità Romano Colozzi e dalle OO.SS. di CGIL, CISL, UIL;

ritenuto opportuno individuare, anche per il settore Sanità Pubblica, modalità condivise di applicazione della Legge 133/2008;

visto quanto previsto dal comma 1 dell'art. 71 della Legge 133/2008, che afferma *"ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (...) nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento aventi carattere fisso e continuativo, nonché ogni trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day-hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita(...)"*;

viste le indicazioni fornite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel documento del 13 novembre 2008 *"Interpretazione del decreto legge 25.6.2008 n.112 recante "disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n.133 - personale del comparto sanità."*;

preso atto delle Circolari n. 7 del 17/07/2008 e n. 8 del 05/09/2008, con le quali il Dipartimento della Funzione Pubblica ha meglio specificato le modalità di applicazione della normativa (rinviando sostanzialmente ai CCNL specifici per l'elenco delle voci che costituiscono il trattamento economico fondamentale ed accessorio);

preso atto inoltre del Parere n. 53 del 04/11/2008, con il quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha accomunato l'assenza nel periodo di convalescenza post ricovero al periodo di ricovero stesso, per il quale si applica il trattamento più favorevole previsto dall'art. 71, comma 1;

visto quanto indicato all'art. 33 del CCNL del 2005 sulla struttura della retribuzione di entrambe le Aree della Dirigenza;

concordano quanto segue:

di indicare come elementi del trattamento economico non oggetto di decurtazione:

- lo stipendio tabellare che ha conglobato l'indennità integrativa speciale;
- la retribuzione individuale di anzianità;
- l'indennità di specificità medico-veterinaria;

- la retribuzione di posizione minima unificata;
- gli eventuali assegni ad personam;
- la tredicesima mensilità;
- il maturato economico ex art. 44, comma 2, lettera b) CCNL 5 dicembre 1996 dell'Area III;
- l'indennità di esclusività, data la natura di trattamento economico fisso e ricorrente, strettamente legato al sistema delle incompatibilità vigente per la dirigenza medico-veterinaria e sanitaria;
- i compensi derivanti da attività per la progettazione ex articolo 92, commi 5 e 6, del D.Lgs 163/2006 o per compensi legali ex RD n. 1578/1933, in quanto correlati all'esercizio concreto di un'attività professionale;

di indicare come oggetto di decurtazione, le ulteriori componenti del salario accessorio (ad esempio, la retribuzione di posizione oltre la misura minima fissata dai CCNL, e la retribuzione di risultato unicamente qualora non legata ad un sistema per obiettivi nel rispetto, comunque, dei criteri e delle modalità sulla procedure di valutazione e premiazione previste dal Documento del 13 novembre 2008 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nonché dalla Circolare n. 7/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica);

di rinviare, per quanto non espressamente previsto dal presente verbale di intesa, ed in particolare per ciò che concerne l'interpretazione dell'art. 71 della Legge 133/2008, al citato Documento del 13 novembre 2008 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ferme restando ulteriori disposizioni normative o eventuali chiarimenti specifici da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica.

di dover garantire, all'interno del Servizio Sanitario Regionale, un'applicazione omogenea dei contenuti del presente verbale d'intesa a tutto il personale.

Le parti concordano che il contenuto del presente verbale d'intesa possa trovare applicazione anche per il personale delle ASP, dell'ARPA nonché dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale in quanto detti Enti applicano il CCNL della Sanità Pubblica.

Per la Delegazione di Parte Pubblica

Per le Organizzazioni Sindacali

[Handwritten signatures and names of representatives from the Public Sector and various medical syndicates]

[List of syndicates and organizations signed for:]
 FED. MEDICI UIL-FPL Parly Jmo
 UIL FPL Tello Albo
 FMT (SPLRP-SOZI) Palf
 SINDATO Guide P...
 AUP I S. S... ANO Nolle
 SMR S... CISL MEDICI A3
 APAC Locali AARDI
 FESMED D.L.L. FSI-USAE
 S.I.Si.S.S. Domini' li Os
 CIMO ANO P... CIVETP (S.MRT) Ragnu
 FIALS P... SLFP P...
 FEDIR SANITA' Ragnu
 ANNAO ASSORTO Ragnu Bore
 SSS-SWAB Ragnu Bore
 FPCGIL MEDICI Ragnu Bore

Milano 23/02/2009